

2013 74



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, alla pubblica udienza del 05/06/2013 ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa N.74/2013 intercorrente tra:

.....
rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del
ricorso, dall'avv SORAGNI PAOLA presso cui elettivamente domicilia in VIA
CECATI 1/I REGGIO NELL'EMILIA giusta procura in atti,

ricorrente

C O N T R O

MINISTERO DELLA SALUTE rapp.to e dif.so dall'Avv GENTILE ARALICE,
presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti

resistente

in punto a:indennizzo da epatite

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 24/1/2013 il ricorrente conveniva in giudizio il Ministero della Salute per
sentire accogliere le conclusioni di cui agli atti, all'uopo premettendo che, in relazione a
trasfusioni di sangue avvenute a seguito di interventi chirurgici, aveva contratto epatite "C".

Per tali ragioni in data 27/6/2005 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento del
proprio diritto all'indennizzo di cui alla L.210/92; sottoposto a visita presso la Commissione
Medica Ospedaliera di Bologna, gli veniva diagnosticata una epatite di tipo C con derivazione
causale dalle trasfusioni di sangue precedentemente ricevute ascrivibili alla categoria della
Tab,A allegata al DPR 834/1981, tuttavia dichiarando intempestiva la domanda e rigettandola.

Avverso il suddetto giudizio di intempestività il Sig. presentava ricorso



amministrativo, che veniva deciso negativamente dal Ministero della Salute che con decreto del 20/12/2007 riteneva la domanda di indennizzo ex L. 210/92 sì tempestiva ma negava l'ascrivibilità già riconosciuta dalla CMO.

Si è costituito tardivamente il Ministero della Salute, di talchè veniva revocata la già dichiarata contumacia; nella memoria l'ente contesta in fatto e diritto le allegazioni avversarie.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 5 giugno 2013 la stessa veniva decisa mediante la presente sentenza.

In relazione all'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione passiva, mette conto ricordare l'orientamento oramai univoco e consolidato della giurisprudenza di merito e della Cassazione nel ritenere competente sia nella fase accertativa che in quella esecutiva il Ministero della Salute. Da ultima si ricorda Cass.Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 29311 del 28/12/2011**, secondo la quale "In tema di controversie relative all'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l'accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)".

Per quanto riguarda i concreti fatti di causa, si deve osservare che il nesso causale è stato riconosciuto dalla CMO di Bologna ed è stato confermato dal decreto del Ministero della Salute del 20/12/2007.

In ordine alla tempestività della domanda, l'eccezione deve considerarsi superata, atteso che, a seguito del ricorso presentato dal ricorrente contro il diniego opposto dalla CMO di Bologna, il Ministero della Salute con decreto del 20/12/2007 ha riconosciuto la tempestività della domanda.

Con riguardo alla ascrivibilità della patologia, la Commissione Medica Ospedaliera di Bologna con processo verbale n. 407 del 22/11/2005 giudicava la patologia da cui è affetto il Sig.



(epatite cronica HCV correlata) “*ascrivibile alla settima categoria della tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n. 834*”.

Pertanto anche questo elemento deve ritenersi pienamente riconosciuto e sussistente, atteso che appare del tutto arbitraria la successiva decisione del Ministero della Salute che, in sede di ricorso presentato dal Sig. _____ avverso il solo giudizio di intempestività della domanda di indennizzo, ha modificato il giudizio della CMO dichiarando la patologia non ascrivibile ad alcuna categoria.

Si deve ritenere coerente con il sistema amministrativo congegnato dal legislatore in materia di indennizzo la lettura fornita da parte ricorrente, in base alla quale il ministero non può annullare o riformare il provvedimento per motivi differenti da quelli sollevati dal ricorrente, né può annullare o riformare parti del provvedimento non oggetto di impugnazione, a fronte della necessaria e rigorosa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e il divieto di *reformatio in peius*.

Chiamato a pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 5 della L. 210/92, il **Consiglio di Stato, sulla base dei suddetti principi, con delibera n. 5/2012 del 9 gennaio 2012** ha riconosciuto che “*Il Ministero ha solo il potere di valutare la fondatezza o meno delle censure rivolte dal ricorrente, limitando la propria cognizione ai punti e ai capi che sono coinvolti*” e che “*tenuto conto che il Ministero è privo del potere di sindacare la discrezionalità tecnica della Commissione in sede di erogazione dell'indennizzo, non si capisce come tale potere possa essergli concesso in sede di decisione del ricorso dell'interessato al di fuori dell'ambito da esso devoluto. In definitiva il principio generale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può in alcun modo essere posto in discussione*”.

Pertanto, a fronte dell'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per la corresponsione dell'indennità richiesta, il Ministero dovrà esserne qui condannato al riconoscimento del diritto del ricorrente all'indennizzo di cui alla L.210/1992 con ascrivibilità all'8va categoria della Tab.A, e ciò a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.



Fondata è pure la richiesta di condanna del Ministero alla rivalutazione dell'I.I.S. a fronte delle ormai univoche decisioni della giurisprudenza sul punto, e dell'intervento risolutivo della Corte Costituzionale che con sentenza n. 293/11 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 L. 78/2010 che interpretava la L. 210 in senso contrario alla rivalutazione dell'I.I.S.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero della Salute, e vanno poste integralmente a suo carico, con distrazione.

PQM

- Accoglie il ricorso, e pertanto dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, con riconoscimento della 8a categoria della TAB A annessa al DPR 834/1981, nella misura di legge a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, oltre interessi come per legge sui ratei arretrati dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
- accerta il diritto della parte ricorrente alla rivalutazione monetaria sull'integrità integrativa speciale di cui all'art.2 comma 2 L.210/92 secondo il tasso annuale di inflazione programmata e di ulteriore conseguenza condanna il MINISTERO DELLA SALUTE al pagamento in favore della parte ricorrente della maggior somma dovuta a tale titolo, consistente nella differenza relativa alla rivalutazione monetaria sull'i.i.s. di cui all'indennizzo riconosciuto in data a decorrere dal momento dell'ammissione al beneficio stesso, oltre agli interessi legali su detta rivalutazione, dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa sino al saldo.
- condanna parte convenuta MINISTERO DELLA SALUTE alla rifusione totale delle spese del giudizio che liquida in € 1600,00 complessive, oltre ad IVA e CPA come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario.
- Provvisoria esecuzione.

Reggio Emilia,05/06/2013

Il Giudice
dott.ssa Elena Vezzosi

-

